



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 08.03.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: Impegno e liquidazione spese processuali sentenza n. 702/2014 “Consorzio San Giorgio – aggregato 238”

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune dell'Aquila n. prot. 156 del 29.12.2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) nr.

702/2014 REG.SEN. depositata in data 09.10.2014, notificata a questo Ufficio in data 19.01.2015 nr. Prot. 895/USRA del 22.01.2016, con la quale è stato condannato l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila al pagamento in favore del ricorrente “Consorzio San Giorgio – aggregato 238” delle spese di lite per un importo pari a euro 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge;

Vista la nota prot nr. 2427/USRA del 23.02.2016 da parte del difensore legale Avv. Francesco De Nardis con la quale il “Consorzio San Giorgio – aggregato 238” autorizza a liquidare le spese processuali sul conto del difensore legale e contestualmente comunica i relativi estremi bancari, per un importo pari a euro 1.792,88;

Vista la nota prot nr. 2629/USRA del 25.02.2016 con la quale l’USRA richiede l’apposizione del visto di congruità all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila in merito alla sentenza in oggetto;

Vista la nota prot nr. 3215/USRA del 04.03.2016 con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila comunica il prescritto visto di congruità relativo alle spese successive rispetto alla liquidazione riportata in sentenza;

Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento delle spese di lite processuali, relative alla sentenza in oggetto, a favore del difensore legale del “Consorzio San Giorgio – aggregato 238”, Avv. Francesco De Nardis, per un importo complessivo pari a € 1.792,88;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce “contenziosi e sopravvenienze passive” e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell’Ufficio Speciale per la città di L’Aquila, che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila

DETERMINA

1. di procedere al pagamento della somma di € 1.792,88 (millesettecentonovantadue/8), a favore del difensore legale del “Consorzio San Giorgio – aggregato 238”, Avv. Francesco De Nardis;
2. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce “contenziosi e sopravvenienze passive” e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell’Ufficio Speciale per la città di L’Aquila, che presenta la necessaria disponibilità.

L’Aquila, 8 MARZO 2016

**Il titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila**

Ing. Raniero Fabrizi

